



**SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA PER ACCERTARE LA PRESENZA O L'ASSENZA DI ORGANISMI NOCIVI
PER LE PIANTE**

**ALLEGATO 5
CAPITOLATO TECNICO**

INDICE

PREMESSE.....	2
ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO	2
ART. 1.1 ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA	2
ART. 1.2 ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE DEI CAMPIONI PRELEVATI PER ATTIVITÀ DIAGNOSTICHE	3
ART. 2 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA	4
ART. 3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE DEI CAMPIONI.....	5
ART. 4 RIUNIONI DI COORDINAMENTO	6
ART. 5 ADEMPIMENTI CONNESSI AGLI OBBLIGHI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NEI CONFRONTI DELL'UNIONE EUROPEA.....	7
ART. 6 GRUPPO DI LAVORO	7
ART. 7 SOSTITUZIONE RISORSE.....	9
ART. 8 REFERENTE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 9 ATTREZZATURE E MATERIALI.....	9
ART. 10 LUOGO DI ESECUZIONE	9
ART. 11 VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 12 DURATA DEL CONTRATTO	10
ART. 13 IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO	10
ART. 14 CORRISPETTIVI E PAGAMENTI	11
ART. 15 PROPRIETÀ DEI DATI.....	11
ART. 16 SICUREZZA	11

PREMESSE

L'articolo 8 della L.R. n. 3/2004 e il D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19 assegnano alla struttura fitosanitaria regionale la funzione di controllo e di vigilanza sullo stato fitosanitario dei vegetali e dei prodotti vegetali nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione.

In applicazione della normativa su richiamata, il Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni della Regione Emilia-Romagna predispone un piano di sorveglianza su tutto il territorio regionale per accertare la presenza o l'assenza di organismi nocivi per le piante, esternalizza parte dell'attività di sorveglianza del territorio e il compimento delle attività di preparazione dei campioni prelevati affinché siano sottoposti alle necessarie attività diagnostiche, che restano di competenza esclusiva

del Laboratorio del Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni della Regione Emilia-Romagna, e adotta le misure idonee a impedire o contenere la diffusione di tali organismi.

È quindi necessario avvalersi di una struttura in possesso della necessaria competenza scientifica e tecnica in grado di assicurare lo svolgimento del servizio richiesto. In particolare, l'obiettivo prevalente della presente procedura consiste nella realizzazione di una rete di sorveglianza, costituita da squadre di tecnici rilevatori qualificati ed opportunamente formati, in grado di individuare precocemente la presenza di organismi nocivi nelle piante e di preparare i campioni per le attività diagnostiche al fine di fornire alla struttura fitosanitaria regionale gli elementi necessari per accertare l'effettiva presenza di organismi nocivi.

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di sorveglianza del territorio della Regione Emilia-Romagna per accertare la presenza o l'assenza di organismi nocivi per le piante.

Il servizio si articola nelle seguenti principali attività:

- attività di sorveglianza del territorio della Regione Emilia-Romagna.
- attività di preparazione dei campioni per attività diagnostiche.

ART. 1.1 ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA

Ogni attività di sorveglianza consta di un'ispezione visiva. In talune attività di sorveglianza, all'ispezione visiva potranno essere associate attività di prelievo di campioni e/o di trappolaggio (installazione, controllo e sostituzione feromone, ritiro trappola).

Il numero di attività di sorveglianza, per ciascun anno di durata del contratto, che si presume debbano essere eseguite è di seguito indicato:

Anno	Quantità <u>presunte</u>
2023	10.000
2024	10.000

Nell'allegato n. 10 "Report_anno_2021_Indagini_sul_territorio_FitoSER" sono indicate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo dei tipi di attività di sorveglianza che potranno formare oggetto del servizio.

La singola attività di sorveglianza potrà interessare uno qualunque dei siti di ispezione situati sull'intero territorio della Regione Emilia-Romagna (es. foresta, campo, frutteto/vigneto, siti pubblici, aree a rischio) e potrà avere ad oggetto uno o più organismi di seguito elencati:

1. gli organismi nocivi prioritari elencati nell'Allegato al Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione, disponibile al seguente link [EUR-Lex - 32019R1702 - IT - EUR-Lex \(europa.eu\)](#),
2. gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione elencati nell'Allegato II al Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, disponibile al seguente link [EUR-Lex - 32019R2072 - IT - EUR-Lex \(europa.eu\)](#),
3. gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette elencati nell'Allegato III al Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, disponibile al seguente link [EUR-Lex - 32019R2072 - IT - EUR-Lex \(europa.eu\)](#),
4. gli organismi nocivi oggetto di specifiche misure di emergenza nazionali o unionali,
5. gli organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena dell'Unione o non soggetti a misure dell'Unione che rappresentano un rischio emergente e imminente per il territorio dell'Unione.

Si fa presente che molti organismi nocivi manifestano sintomi o segni della loro presenza durante il periodo vegetativo, primavera – estate, durante il quale si prevede, pertanto, un'intensificazione delle attività di sorveglianza.

ART. 1.2 ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE DEI CAMPIONI PRELEVATI PER ATTIVITÀ DIAGNOSTICHE

Il campione prelevato, per potere essere analizzato dal tecnico di laboratorio, deve essere preparato, cioè deve subire una iniziale e parziale lavorazione, che può consistere tra l'altro:

- nel prelievo del campione dalla cella frigo e suo trasferimento a temperatura ambiente;
- quando si tratti di tuberi, nel lavaggio in acqua corrente e asciugatura e prelievo di coni ombelicali;
- quando si tratti di foglie, nella suddivisione tra foglie con sintomi e foglie asintomatiche, taglio delle nervature o dei piccioli e loro trasferimento in apposite buste con garza,
- nella preparazione di campioni di terreno attraverso setacci,
- nel lavaggio e disinfezione di parti della pianta,
- nella preparazione di campioni multipli di stelo/rami,
- nel conteggio e pesatura di sementi.

L'attività di cui al presente articolo interesserà esclusivamente i campioni prelevati nel corso dell'attività di sorveglianza di cui all'articolo 1.1 e si svolgerà orientativamente nel periodo **aprile-ottobre**.

Il numero di attività di preparazione dei campioni, per ciascun anno di durata del contratto, che si presume debbano essere eseguite è di seguito indicato:

Anno	Quantità presunte
2023	500
2024	500

ART. 2 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA

Entro l'1/03 di ogni anno di durata del contratto, il Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni della Regione Emilia-Romagna predispone e consegna all'Affidatario il **prospetto contenente la programmazione delle attività di sorveglianza**, redatto sulla base del *Piano Nazionale di Indagine* e sulla base delle emergenze fitosanitarie in atto sul territorio Regionale. Si rende noto che la predisposizione del prospetto contenente la programmazione delle attività di sorveglianza potrebbe subire dei ritardi conseguenti alla tardiva elaborazione del *Piano Nazionale di Indagine*.

Nel prospetto contenente la programmazione delle attività di sorveglianza sono dettagliati:

- gli organismi nocivi che saranno oggetto di attività di sorveglianza nell'annualità di riferimento, selezionati, tra quelli contenuti negli elenchi di cui all'articolo 1.1 del Capitolato, sulla base dell'analisi del rischio condotta dal Centro di ricerca Difesa e Certificazione (CREA-DC), organismo scientifico di supporto del Servizio Fitosanitario Nazionale per le attività di protezione delle piante, e sulla base dell'andamento delle emergenze fitosanitarie nell'annualità di riferimento,
- il numero di attività di sorveglianza consistenti nella sola ispezione visiva,
- i siti di ispezione, ossia le aree del territorio della Regione Emilia-Romagna ritenute a elevato rischio fitosanitario per la diffusione degli organismi nocivi nelle quali dovranno essere condotte le ispezioni visive,
- i periodi nei quali sono rilevabili segni o sintomi ascrivibili ai singoli organismi nocivi da sorvegliare,
- il numero di attività di sorveglianza nelle quali alla ispezione visiva sarà associata attività di prelievo di campioni,
- il numero di attività di sorveglianza nelle quali alla ispezione visiva sarà associata attività di trappolaggio.

Il prospetto contenente la programmazione delle attività di sorveglianza potrà essere modificato e aggiornato dal Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni, con obbligo di comunicazione

tempestiva all'Affidatario, per effetto di mutate condizioni di emergenza fitosanitaria e/o aggiornamenti normativi.

Nell'esecuzione delle attività di sorveglianza, l'Affidatario è tenuto all'esatta osservanza delle procedure elaborate dai rappresentanti di tutte le Strutture Fitosanitarie Regionali e il CREA-DC e approvate dal Comitato Fitosanitario Nazionale, che riportano nel dettaglio le caratteristiche degli organismi nocivi per le piante, la metodologia di ispezione visiva e di campionamento, il modo d'uso e di posizionamento delle trappole e la frequenza dei controlli, o, in mancanza, è tenuto all'esatta osservanza delle procedure elaborate dal Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni della Regione Emilia-Romagna sulla base delle indicazioni fornite dalle Organizzazioni Internazionali per la Protezione dei vegetali, European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) ed European Food Safety Authority (EFSA).

Le procedure di cui al comma precedente saranno consegnate all'Affidatario unitamente al prospetto contenente la programmazione delle attività di sorveglianza.

I campioni prelevati dovranno essere consegnati entro 5 giorni dalla data del prelievo al Laboratorio del Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni, che provvederà a documentarne l'accettazione. Fino a che non vengano consegnati, i campioni prelevati dovranno essere conservati in condizioni tali da non comprometterne l'identificazione e la qualità per le analisi.

Le trappole ritirate dovranno essere consegnate entro 5 giorni dalla data del ritiro al Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni, che provvederà a documentarne l'accettazione; le stesse dovranno essere conservate in condizioni tali da non comprometterne l'identificazione e la qualità per le analisi.

L'Affidatario dovrà registrare le attività di sorveglianza eseguite nel software dedicato, cui verranno accreditati i membri del gruppo di lavoro adibito allo svolgimento del servizio nel corso della riunione di cui all'articolo 4 del Capitolato.

ART. 3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE DEI CAMPIONI

Entro l'1/03 di ogni anno di durata del contratto il Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni della Regione Emilia-Romagna predispone e consegna all'Affidatario il **prospetto contenente la programmazione delle attività di preparazione dei campioni**, redatto sulla base del numero di attività di prelievo di campioni indicate nel prospetto contenente la programmazione delle attività di sorveglianza di cui all'articolo 2, nel quale saranno dettagliati:

- il numero di attività di preparazione dei campioni da eseguire.

- il calendario delle attività di preparazione dei campioni.

Il prospetto contenente la programmazione delle attività di preparazione dei campioni potrà essere modificato e aggiornato dal Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni, con obbligo di comunicazione tempestiva all'Affidatario, per effetto di sopravvenienze, in particolare per effetto di una modifica del prospetto contenente la programmazione delle attività di sorveglianza di cui all'articolo 2.

Nell'esecuzione delle attività di preparazione dei campioni, l'Affidatario è tenuto all'esatta osservanza delle procedure elaborate dal Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni della Regione Emilia-Romagna, sulla base delle seguenti norme tecniche:

- Standard tecnico per il controllo fitosanitario delle patate – MIPAAF Protocollo n. 0074406 del 30/03/2012,
- Nota tecnica MIPAAF n. 9240028 del 14/10/2020 – Procedura per le ispezioni ufficiali, campionamento e analisi nei vivai ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (UE) 2020/1201 relativo alle misure per *Xylella fastidiosa*,
- Protocollo EPPO PM 7/079,
- Protocollo EPPO PM 7/14,
- Protocollo EPPO PM 7/119,
- Protocolli EPPO o interni a seconda dell'organismo da ricercare.

Le procedure di cui al comma precedente saranno consegnate all'Affidatario unitamente al prospetto contenente la programmazione delle attività di preparazione.

ART. 4 RIUNIONI DI COORDINAMENTO

L'Affidatario assicura la partecipazione del Referente per l'esecuzione del contratto e di tutto il personale adibito allo svolgimento delle attività oggetto del contratto alle riunioni di coordinamento organizzate dal Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni della Regione Emilia-Romagna nel numero massimo di 4 all'anno:

- la prima per illustrare il contenuto del prospetto contenente la programmazione delle attività di sorveglianza e del prospetto contenente la programmazione delle attività di preparazione dei campioni, per accreditare i membri del gruppo di lavoro adibito allo svolgimento del servizio al software dedicato all'attività di sorveglianza e per illustrarne il sistema di funzionamento,

- le altre tre per condividere aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle attività.

L'Affidatario, inoltre, si impegna a partecipare alle riunioni straordinarie che dovessero risultare necessarie per adeguare l'attività alle mutate condizioni di emergenza fitosanitaria e/o ad aggiornamenti normativi.

ART. 5 ADEMPIMENTI CONNESSI AGLI OBBLIGHI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NEI CONFRONTI DELL'UNIONE EUROPEA

L'Affidatario si impegna a trasmettere, entro 5 giorni dalla scadenza di ogni mese di svolgimento dell'attività di sorveglianza, la relazione recante il monte ore impiegato per le attività di sorveglianza, secondo lo schema fornito dal Settore Fitosanitario e Difesa delle produzioni, necessaria affinché il Settore medesimo possa assolvere i propri obblighi nei confronti dell'Unione Europea.

L'Affidatario si impegna, altresì, a conservare e mettere a disposizione del Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni della Regione Emilia-Romagna, per un periodo di almeno dieci anni dalla conclusione del contratto, la propria documentazione che dovesse rivelarsi necessaria in caso di AUDIT da parte della Commissione Europea.

ART. 6 GRUPPO DI LAVORO

Tutto il personale adibito allo svolgimento del servizio deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato in relazione agli specifici compiti affidati.

In particolare, il personale adibito allo svolgimento del servizio dovrà essere in possesso di almeno una delle qualifiche di seguito riportate:

- diploma di perito agrario o agrotecnico o altro diploma equipollente;
- laurea in biotecnologie (L02), scienze e tecnologie agrarie e forestali (L25), scienze e tecnologie alimentari (L-26), scienze e tecnologie farmaceutiche (L-29), scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (L32) o titoli equipollenti;
- laurea magistrale in biotecnologie agrarie (LM07), scienze della natura (LM60), scienze e tecnologie agrarie (LM69), scienze e tecnologie alimentari (LM70), scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM73), scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (LM75) o titoli equipollenti.

Il personale adibito allo svolgimento del servizio non deve trovarsi, per tutta la durata del contratto, in situazioni di conflitto di interesse tra l'esercizio dei compiti affidati in forza del contratto ed eventuali altre attività svolte.

L'Affidatario garantisce che tutte le risorse che impiegherà per l'erogazione dei servizi oggetto dell'affidamento rispondono ai requisiti minimi espressi dal presente Capitolato Tecnico e/o migliorativi, eventualmente presentati in sede di offerta.

Prima di iniziare l'esecuzione del servizio, l'Affidatario deve trasmettere al Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni della Regione Emilia-Romagna:

- l'elenco nominativo dei membri del gruppo di lavoro;
- per ogni membro del gruppo di lavoro, il curriculum vitae dal quale debbono risultare, tra le altre cose, le esperienze lavorative pregresse e/o in corso e la qualifica posseduta, tra quelle richieste;
- per ogni membro del gruppo di lavoro, la dichiarazione circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse.

ART. 7 SOSTITUZIONE DELLE RISORSE

L'Affidatario si impegna a garantire la sostanziale stabilità del gruppo di lavoro per tutta la durata del contratto.

Qualora l'Affidatario, durante la vigenza del Contratto, dovesse trovarsi nella necessità di provvedere alla sostituzione di uno o più componenti del gruppo di lavoro (ad esempio per dimissioni del lavoratore), dovrà inoltrare richiesta motivata di sostituzione al Settore Fitosanitario della Regione, indicando i nominativi delle persone che intende proporre quali sostituti e allegandone i curricula. La sostituzione è ammessa solo se i sostituti proposti presentano un curriculum analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite. L'idoneità dei sostituti proposti rispetto alle prescrizioni contenute nel Capitolato e nel Contratto sarà valutata dal Settore Fitosanitario della Regione entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Qualora i sostituti proposti non superino la valutazione di idoneità, l'Affidatario dovrà procedere a una seconda proposta nel termine di 10 (dieci) giorni. Se per la seconda volta dovessero essere proposti sostituti valutati inidonei, l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto per grave inadempimento.

Nel caso in cui, in vigenza di Contratto, dovesse venire meno il rapporto fiduciario fra il Settore Fitosanitario della Regione e uno o più componenti del gruppo di lavoro, il Settore Fitosanitario della Regione procederà alla richiesta formale di sostituzione. Al fine di provvedere a tale sostituzione, l'Affidatario dovrà proporre al Settore Fitosanitario della Regione delle risorse i cui curricula siano almeno equivalenti a quelli delle risorse da sostituire. Il Settore Fitosanitario della Regione valuta l'idoneità delle nuove figure professionali proposte entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento dei relativi curricula. Qualora i sostituti proposti non superino la valutazione di

idoneità, l'Affidatario dovrà procedere a una seconda proposta nel termine di 10 (dieci) giorni. Se per la seconda volta dovessero essere proposti sostituti valutati inidonei, l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto per grave inadempimento. L'esercizio da parte del Settore Fitosanitario della Regione di tale facoltà non comporterà alcun onere per lo stesso.

Per ogni risorsa sostituita dovrà essere presentata la dichiarazione circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse.

In ogni caso, l'attesa della valutazione di idoneità dei sostituti da parte del Settore Fitosanitario della Regione non esonera dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica nella composizione del gruppo di lavoro non può costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi, salvo espressa autorizzazione del Settore Fitosanitario della Regione.

ART. 8 REFERENTE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Affidatario, prima di iniziare l'esecuzione del servizio, indica al Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni della Regione Emilia-Romagna il nominativo del proprio Referente per l'esecuzione del contratto. Tale soggetto deve essere raggiungibile a mezzo telefono e reperibile nelle fasce orarie 8:00 – 18:00, dal lunedì al venerdì.

ART. 9 ATTREZZATURE E MATERIALI

Le attrezzature, i macchinari e ogni altro materiale necessario a garantire la piena e corretta esecuzione della prestazione oggetto del contratto è a carico dell'Affidatario, che ne assicura idoneità e adeguatezza ai sensi delle normative vigenti.

Le trappole e i feromoni necessari per il compimento delle attività di trappolaggio e i sacchetti necessari per l'esecuzione delle attività di prelievo dei campioni saranno messi a disposizione dell'Affidatario dal Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni della Regione Emilia-Romagna.

Inoltre, il Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni della Regione Emilia-Romagna mette a disposizione dell'Affidatario gli strumenti presenti all'interno del Laboratorio che dovessero essere utili per eseguire l'attività di preparazione dei campioni a regola d'arte (es. sacchetti, provette, etichette).

ART. 10 LUOGO DI ESECUZIONE

L'Affidatario assicura l'esecuzione delle attività di sorveglianza sull'intero territorio della Regione Emilia-Romagna; in particolare, le attività saranno svolte nei siti di ispezione elencati nel prospetto contenente la programmazione delle attività di sorveglianza: foresta, campo, frutteto/vigneto, siti pubblici, aree a rischio.

Il luogo di esecuzione dell'attività di preparazione dei campioni è il Laboratorio del Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni della Regione Emilia-Romagna, affinché il campione preparato possa essere sottoposto ad analisi diagnostica in tempi brevi.

ART. 11 VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Competerà al Settore Fitosanitario della Regione la supervisione e il controllo delle prestazioni rese dall'Affidatario. I controlli e le verifiche effettuati dall'Amministrazione contraente non liberano l'Affidatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al Contratto. L'Amministrazione contraente si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Affidatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico e, in modo specifico, dei controlli di rispondenza e qualità circa le prestazioni oggetto dell'appalto. Qualora, al controllo qualitativo e quantitativo, quanto prestato dovesse risultare non conforme al presente Capitolato Tecnico e al Contratto, l'Affidatario dovrà provvedere a eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata dall'Amministrazione contraente. Se l'Affidatario non ottempererà a eliminare le disfunzioni rilevate, ovvero non vi provvederà entro i termini indicati, il Contratto, esclusi i casi di forza maggiore, si intenderà risolto di diritto.

ART. 12 DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla sua stipulazione, che avverrà non prima del 01/01/2023, e terminerà il 31/12/2024.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della sottoscrizione del contratto e nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, costituendo i necessari impegni di spesa.

ART. 13 IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo stimato del contratto, per un periodo di due anni, è pari a **euro 615.000,00** (seicentoquindicimila/00), oltre a IVA di legge, di cui euro 0,00 per oneri della sicurezza, così suddiviso:

- euro 307.500,00, oltre a IVA di legge, per il servizio da rendersi nell'anno 2023,
- euro 307.500,00, oltre a IVA di legge, per il servizio da rendersi nell'anno 2024.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'articolo 63, comma 5 del Codice dei contratti pubblici, di affidare all'Affidatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi

consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto a base di gara, per un periodo di due anni e per un importo pari a **euro 615.000,00** (seicento quindicimila/00), oltre a IVA di legge, di cui euro 0,00 per gli oneri della sicurezza.

Il valore stimato complessivo dell'appalto ammonta pertanto ad euro 1.230.000,00, oltre a IVA di legge.

ART. 14 CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

L'Affidatario sarà remunerato esclusivamente in relazione all'attività effettivamente svolta. Per l'esatta determinazione dei corrispettivi spettanti all'Affidatario si farà riferimento al numero di attività di sorveglianza e al numero di attività di preparazione dei campioni, richiesto ed eseguito, con applicazione dei prezzi offerti per singola attività di cui all'offerta economica. I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità indicate nel contratto.

ART. 15 PROPRIETÀ DEI DATI

I concetti, le idee, il know-how e le tecniche relativi all'elaborazione dei dati che siano stati sviluppati nel corso del rapporto tra il Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni e l'Affidatario, nonché i dati raccolti, potranno essere utilizzati dall'Affidatario solo previa autorizzazione del Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni.

A tal fine, l'Affidatario potrà inoltrare richiesta motivata al Settore Fitosanitario medesimo, indicando gli elementi di cui intende avvalersi e le finalità del loro utilizzo.

Tutto il materiale originale, sia in forma scritta sia in forma leggibile dall'elaboratore, in particolare i programmi e la loro documentazione, predisposti dall'Affidatario per l'Amministrazione, sarà di esclusiva proprietà dell'Amministrazione stessa.

ART. 16 SICUREZZA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del D.lgs. n. 81/2008, non sono rilevabili rischi da interferenza per eliminare e/o ridurre i quali sia necessario adottare misure di prevenzione o protezione, come da Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), che costituisce parte integrante del progetto, in quanto:

- l'attività di sorveglianza si svolgerà in luoghi dei quali l'Amministrazione non ha la disponibilità giuridica,
- l'attività di preparazione dei campioni verrà svolta in locali, interni alla sede del Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni, assegnati esclusivamente all'Affidatario, nei quali non

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di sorveglianza del territorio della Regione Emilia-Romagna per accertare la presenza o l'assenza di organismi nocivi per le piante.

- vi sarà compresenza di lavorazioni da parte di personale dell'Amministrazione e, quindi, le interferenze sono eliminate alla fonte.

Pertanto, gli oneri della sicurezza sono pari a € 0,00 (zero).